

EICMA | ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
DEL MOTOCICLO

STATUTO SOCIALE



CONFINDUSTRIA ANCM
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria
in data 19.07.2013

DENOMINAZIONE SEDE - OGGETTO - DURATA

■ Articolo 1

È costituita una Società per azioni con la denominazione:

“ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO, MOTOCICLO,
ACCESSORI S.p.A.” in sigla “E.I.C.M.A. S.p.A.”

■ Articolo 2

La società ha per oggetto le attività di diffusione dei veicoli a due ruote, dei quadricicli e delle parti, studiando e offrendo soluzioni a problemi di carattere economico, tecnico, normativo e comunicazionale.

A tale scopo la Società fornisce assistenza tecnica e servizi. In particolare, nel settore della comunicazione i servizi che la Società fornisce, operando in proprio o con mandato a terzi, avranno ad oggetto:

- Progettazione, promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, esposizioni e mostre, nel settore del ciclo, motociclo, quadricicli, accessori e manufatti ausiliari, compreso lo specifico abbigliamento, in Italia e all’Estero. Le manifestazioni specializzate promosse dovranno salvaguardare l’impostazione merceologica, il livello qualitativo dei prodotti, i periodi di svolgimento, rispondenti alle esigenze operative e promozionali del settore, al fine di garantire e di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori del settore e della fascia di prodotti interessati, e la promozione e lo sviluppo del settore nei mercati nazionali ed esteri;
- azioni promozionali e pubblicitarie di qualsiasi tipo, forma ed entità;
- pubbliche relazioni;
- rapporti con la stampa;
- studi di marketing;
- ricerche di mercato;
- convegni e congressi;
- corsi di formazione e addestramento;
- la prestazione di servizi inerenti e complementari e la fornitura di materiale relativo a tutte le attività sopra elencate;
- vendita al dettaglio;
- partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare e immobiliare, ritenuta dall’organo amministrativo necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Quanto sopra con esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico, delle attività professionali, di quelle previste dall'art. 12 della L. 23 marzo 1983 n. 77, nonché dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui sopra e di quelle previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (art.106), dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1994, dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

■ **Articolo 3**

La società ha sede in Milano.

■ **Articolo 4**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.



CAPITALE

■ **Articolo 5**

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in n. 100.000 azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00).

Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati, oltre che in danaro, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

■ **Articolo 6**

Il capitale sociale potrà venire aumentato una o più volte, per deliberazione dell'assemblea. Qualora un socio o i suoi eredi intendano cedere per qualsiasi ragione, tutte o parte delle proprie azioni, queste devono prima essere offerte agli altri soci, in proporzione alle quote da loro possedute. Il venditore dovrà offrire agli altri soci le azioni che intende cedere mediante lettera raccomandata con AR indicante il numero delle azioni offerte e il relativo prezzo.

Trascorso un mese dalla ricezione della proposta di alienazione senza che gli altri soci abbiano accettato la proposta, l'alienante sarà libero di effettuare la vendita a terzi.

■ **Articolo 7**

Il pagamento delle azioni sottoscritte dovrà essere conforme alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione ed entro i termini fissati dallo stesso.

■ **Articolo 8**

La società potrà assumere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, fruttiferi e infruttiferi nei limiti e criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

ASSEMBLEA DEI SOCI

■ Articolo 9

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, impegnano tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata, in conformità alla legge, sia presso la sede sociale che altrove negli altri paesi europei.

L'assemblea ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio di amministrazione;
- b) su richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione per lettera R.R. da parte di almeno un terzo dei suoi membri.

I richiedenti devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno e l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

L'assemblea generale:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

■ Articolo 10

Le assemblee saranno validamente convocate dal Consiglio di amministrazione mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale, non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In deroga alla modalità di convocazione sopra descritta, fino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica, anche elettronica, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita anche se non convocata secondo le disposizioni di cui sopra quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con le presenze richieste dagli artt. 2368 e 2369 C.C.

■ **Articolo 11**

Ogni socio avrà diritto a farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta. È dovere del Presidente dell'assemblea controllare che tutti i presenti abbiano diritto a presenziare all'assemblea. In ogni caso, la delega non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della società e salve sempre le altre limitazioni di legge.

■ **Articolo 12**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori; spetta al Presidente constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento in assemblea e il regolare svolgimento dei lavori. Le assemblee della società potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo dove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

■ **Articolo 13**

Le deliberazioni sono valide se riportano le maggioranze di voti richiesti dagli artt. 2368 e 2369 C.C.

Le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento della società devono riportare il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti dell'assemblea.

■ **Articolo 14**

È ammesso il voto per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica, secondo le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza se il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni possedute, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione. La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto, nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, all'azionista che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute alla società emittente entro le 2 ore precedenti l'assemblea, unitamente a copia autentica di almeno un titolo azionario o alla relativa certificazione.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente del Collegio sindacale custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno 24 ore precedenti l'assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori la propria volontà scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresso dall'organo amministrativo o da altro azionista.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma la società dovrà comunicare a tutti gli azionisti e altri aventi diritto che hanno espresso il voto per corrispondenza il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte all'assemblea, entro 7 giorni mediante invio di comunicazione via mail, fax, raccomandata a.r. o comunque effettuata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento da parte del destinatario.

Gli azionisti e altri aventi diritto che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza dovranno far pervenire alla società la propria manifestazione di volontà entro i 7 successivi giorni mediante invio di comunicazione via mail, fax, raccomandata a.r. o comunque effettuata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento da parte del destinatario.

In mancanza si presume che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi da aventi diritto presenti in assemblea.

Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la o le proposta/e di delibera si intenderà/anno approvata/e o respinta/e ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte degli azionisti presenti all'assemblea.

In caso contrario, la o le proposta/e di delibera si intende/ono approvata/e o respinta/e ed ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza.

■ **Articolo 15**

Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate su di un apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione

■ **Articolo 16**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri anche non soci. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

■ **Articolo 17**

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Se nel corso del triennio vengono a mancare i Consiglieri di nomina assembleare in numero superiore alla metà, il Presidente o, in mancanza, un consigliere in carica deve convocare l'assemblea dei soci per nuove elezioni.

■ **Articolo 18**

Il Consiglio di amministrazione si riunirà sia presso la sede sociale che altrove, anche all'estero, a richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri, mediante comunicazione da farsi via lettera raccomandata o telefax spediti almeno sette giorni prima o a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Ricorrendo il caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato senza l'osservanza delle modalità di cui al comma precedente, purché venga inviata la comunicazione, a mezzo telefax, almeno il giorno precedente.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

■ Articolo 19

Le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo presiede il Consigliere più anziano d'età.

■ Articolo 20

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno. È altresì facoltà del Presidente convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente deve convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

■ Articolo 21

La carica di Amministratore è onoraria e senza compenso. Tuttavia, il Presidente può autorizzare il rimborso delle spese.

■ Articolo 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) promuovere le iniziative, l'organizzazione, i servizi e gli atti necessari od utili per il conseguimento delle finalità della società;
- c) redigere ed approvare il regolamento delle singole manifestazioni;
- d) assicurare per ogni singola manifestazione modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso a tutti gli operatori che, in relazione alla qualifica delle manifestazioni, abbiano interesse a partecipare o ad esporre e ne abbiano titolo in base al regolamento della manifestazione medesima e a quanto disposto dall'articolo 2 punto 5 Legge n. 45/1980. Il regolamento dovrà fissare le quote di partecipazione degli operatori in misura che non eccedano quelle comportate dai costi economici complessivi;
- e) redigere ed approvare per ogni manifestazione un progetto particolareggiato indicante la denominazione, i settori merceologici ammessi, il tipo, la qualifica, la durata, la data di inizio e chiusura della manifestazione, il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area in cui si svolgerà la manifestazione stessa;

- f) redigere ed approvare, sempre per ciascuna manifestazione fieristica, un dettagliato piano finanziario in cui siano predisposti mezzi finanziari atti ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui la manifestazione è promossa, con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;
- g) redigere il bilancio consuntivo di ciascuna manifestazione fieristica con la relazione sui risultati economici o finanziari;
- h) convocare l'assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- i) richiedere all'assemblea l'approvazione delle deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario;
- k) redigere il bilancio preventivo e consuntivo.

IL PRESIDENTE

■ Articolo 23

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, del quale fa parte, convoca e presiede le riunioni.

Il Presidente detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della società.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai membri del Consiglio, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, ad eccezione di quella della rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono esercitati da un Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di amministrazione.

Presidente e Vice Presidente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

■ Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito libro. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente della riunione.



COLLEGIO SINDACALE

■ **Articolo 25**

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi più due supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la retribuzione valgono le leggi professionali in materia.

Le riunioni del Collegio sindacale possono anche svolgersi in diversi luoghi contigui o distanti, con le modalità indicate dal precedente art. 18.

■ **Articolo 26**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.



DIRETTORE GENERALE

■ Articolo 27

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne determina l'eventuale compenso.

Egli ha il compito di dirigere e coordinare, sotto il controllo del Presidente, l'organizzazione, i servizi, l'allestimento di manifestazioni fieristiche, anche se affidati a terzi.

Potrà inoltre provvedere, su disposizioni del Presidente, a:

1. inoltrare alla competente autorità richieste per eventuali variazioni di qualifica delle mostre organizzate dalla società;
2. inoltrare all'autorità competente le autorizzazioni per le singole mostre corredate dalla documentazione richiesta dalla legge regionale;
3. inoltrare all'autorità competente, dopo le singole manifestazioni, la documentazione richiesta dalla legge regionale.

Il Consiglio di amministrazione, del quale verbalizza le riunioni, può delegargli determinate funzioni in materia di ordinaria amministrazione, sempre sotto la vigilanza del Presidente o di altri Consiglieri;

4. inoltrare all'autorità competente richiesta per eventuali contributi o sussidi.



BILANCIO E UTILI

■ **Articolo 28**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione redigerà il bilancio in conformità alle disposizioni vigenti.

■ **Articolo 29**

L'utile netto verrà ripartito come segue:

- il 5% alla riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dall'articolo 2430 del Codice civile.
- Il rimanente 95% secondo la delibera assembleare.

RECESSO

■ Articolo 30

Il diritto di recesso – oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalle legge – compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'Estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni. Infine, nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

■ Articolo 31

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

■ Articolo 32

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Gli Amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.



PATRIMONIO DEDICATO

■ **Articolo 33**

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'assemblea straordinaria.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.



DISPOSIZIONI GENERALI

■ **Articolo 34**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile.

EICMA

ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
DEL MOTOCICLO

20124 Milano - Via A. da Recanate, 1 - Tel. 02.677.351.1 - Fax +39.02.6698.2072
eicma@eicma.it - www.eicma.it